

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	Pag.	2
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	9
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	10
INDICE GENERALE	Pag.	12

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. C. 2809-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 2

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

C. 2809-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto che il sottosegretario designato a rappresentare il Governo nella seduta odierna ha comuni-

cato di essere impossibilitato a prendere parte alla presente seduta, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.10.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2026, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 25

marzo 2026, ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è stata recepita dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente.

Nell'osservare che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, evidenzia che esaminerà di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

Rileva, innanzitutto, che l'articolo 1, comma 5-*bis*, vieta di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche attraverso l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, disciplinando le modalità con le quali il professionista può contattare il consumatore per telefono. Sottolinea che gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i casi di chiamata effettuata in violazione delle suddette modalità; ove nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità o dal Garante predetti vengano accertate violazioni commesse dal professionista, può essere ordinato al gestore telefonico l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Al riguardo, poiché le disposizioni prevedono in capo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato – lo svolgimento di compiti che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di informazione volti ad assicurare che i suddetti soggetti siano in grado di provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva, poi, che l'articolo 1-*bis* prevede un'agevolazione tariffaria a favore delle famiglie economicamente svantaggiate a compensazione della spesa per la fornitura del

teleriscaldamento, disponendo all'uopo l'istituzione di un'apposita componente tariffaria, alimentata dalla generalità delle altre utenze. In proposito, considerato che tali agevolazioni sono determinate e trovano compensazione sugli oneri generali di sistema, ritiene necessario che venga aggiornato, nella relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in modo da rappresentare gli effetti derivanti dalle medesime agevolazioni, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, come maggiori entrate tributarie e maggiori spese correnti, conformemente a quanto già avvenuto con riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 del testo originario del provvedimento.

Rileva, poi, che l'articolo 1-*quinquies* prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisca, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta. Sottolinea che con il suddetto provvedimento sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, soggetto incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di provvedere agli adempimenti sopra descritti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le disposizioni di cui trattasi sembrano prevedere la necessità di una costante analisi delle rendicontazioni da parte dell'Autorità.

Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies* prevedono che le informazioni acquisite nell'ambito del processo

di cambio del fornitore siano utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo. Rileva che a tal fine, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore. Al riguardo, preso atto che le norme escludono che per la partecipazione al tavolo tecnico spetti ai soggetti interessati la corrispondenza di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, ritiene comunque opportuno acquisire elementi informativi volti ad assicurare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sia in grado di provvedere all'implementazione e alla gestione delle attività connesse all'istituzione del tavolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 2, comma 4, lettera e), osserva che la norma in esame riduce l'aumento della producibilità degli impianti fotovoltaici da conseguire per accedere ai corrispettivi previsti dal testo originario decreto-legge in oggetto a fronte della fuoriuscita dall'attuale regime di incentivazione e del rifacimento dei medesimi impianti. Poiché ciò potrebbe incidere sul tasso di adesione alla misura, considerato che il riconoscimento di detti corrispettivi trova compensazione sugli oneri generali di sistema, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla necessità che, nella relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, venga aggiornato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in modo da rappresentare gli effetti derivanti da un eventuale maggiore adesione alla misura, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, come maggiori entrate tributarie e maggiori spese correnti, conformemente a quanto già avvenuto con riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 del testo originario del provvedimento.

Segnala quindi che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis prorogano al 31 dicembre 2026 il termine ultimo fino al quale le cooperative operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono equiparate alle cooperative storiche concessionarie ai fini dell'applicazione del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. In proposito, considerati gli effetti che tale equiparazione può determinare sugli oneri generali di sistema, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla necessità che, nella relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, venga aggiornato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in modo da rappresentare gli effetti derivanti da tale equiparazione, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, come maggiori entrate tributarie e maggiori spese correnti, conformemente a quanto già avvenuto con riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 del testo originario del provvedimento.

Per quanto concerne l'articolo 4, commi 3 e 4, osserva che tali disposizioni prevedono il rilascio di garanzie da parte di SACE S.p.A., a favore dei sottoscrittori di contratti di lungo termine di energia da fonte rinnovabile, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, entro un limite massimo di impegni assumibili dalla SACE stessa, pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020. In proposito, rileva che la disposizione di cui trattasi, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, nell'autorizzare SACE S.p.A. a rilasciare, a favore del Gestore servizi energetici, garanzie a condizioni di mercato, si limita a definire l'importo massimo degli impegni assumibili dalla medesima società SACE per ciascuno degli anni 2026 e 2027, senza tuttavia fissare espressamente alcun limite temporale a tale autorizzazione, a differenza di quanto invece previsto dal testo originario del de-

creto-legge che, da un lato, fissa il limite massimo degli impegni assumibili – 250 milioni di euro – per il solo 2026 e, dall'altro, facendo espresso riferimento alle garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271, della legge n. 213 del 2023, abilita la società SACE al rilascio delle garanzie fino al 31 dicembre 2029 e rinvia alla legge di bilancio la quantificazione di tale limite massimo per gli anni successivi al 2026. Ciò stante, al fine di escludere dubbi interpretativi, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il testo del provvedimento precisando al comma 3 dell'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che la società SACE è autorizzata per gli anni 2026 e 2027 a rilasciare, a favore dello stesso Gestore servizi energetici, garanzie a condizioni di mercato. Infine, ritiene necessario acquisire elementi di informazione in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, anche per l'anno 2027 a cui le disposizioni, come modificate nel corso dell'esame in sede referente, estendono l'operatività della copertura.

Fa presente che l'articolo 5, comma 1, lettera c), modifica in alcune parti la disciplina dei prezzi minimi per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas e biomasse e ridetermina in aumento la relativa spesa tendenziale a valere sugli oneri generali di sistema. In proposito, considerato che tali incrementi sono determinati e trovano compensazione sugli oneri generali di sistema, ritiene necessario che venga aggiornato, nella relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in modo da rappresentare gli effetti derivanti dagli incrementi medesimi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, come maggiori entrate tributarie e maggiori spese correnti, conformemente a quanto già avvenuto con riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 del testo originario del provvedimento.

Osserva, infine, che l'articolo 6, comma 6-bis, prevede che i proventi derivanti dalle aste di anidride carbonica siano impiegati anche per incentivare il riequilibrio modale

dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario. Ciò stante, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla compatibilità della citata ulteriore destinazione dei proventi derivanti dalle aste di anidride carbonica con gli obblighi previsti dalla disciplina unionale.

Il sottosegretario Claudio BARBARO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore fa presente, in primo luogo, che i compiti attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla novella di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto in esame sono pienamente riconducibili alle funzioni già attribuite dalla normativa vigente alle predette autorità indipendenti, che potranno quindi provvedervi avvalendosi delle risorse già disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Chiarisce, poi, che le agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie economicamente svantaggiate a compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento di cui all'articolo 1-bis riguardano circa il 3-4 per cento del consumo di gas naturale per usi residenziali e, pertanto, sulla base della quantificazione degli effetti finanziari complessivi della misura relativa al cosiddetto *bonus* gas per l'anno 2024, per le predette agevolazioni si stimano, prudenzialmente, oneri pari a 9 milioni di euro annui, ai quali si provvede attraverso la componente degli oneri generali di sistema del gas naturale a carico degli utenti diversi dai percettori di *bonus*.

Assicura, quindi, che la definizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di modalità e criteri di comunicazione da parte degli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'articolo 1-quinquies, è riconducibile alle funzioni di regolazione istituzionalmente attribuite alla medesima Autorità dalla normativa vigente.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 1-sexies, che attribuiscono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di definire un accordo quadro per la regolamentazione delle pro-

cedure di cambio del fornitore, prevedendo a tal fine l'istituzione di un tavolo tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività rientrano tra le competenze regolatorie relative al cambio di fornitore già poste in capo alla medesima Autorità ai sensi della normativa vigente e al funzionamento del tavolo tecnico potrà provvedersi, pertanto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'Autorità utilizza regolarmente tavoli tecnici e consultazioni per definire le soluzioni operative da adottare nelle materie di competenza e che il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* prevede espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Evidenzia che le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 4, lettera e), non incidono sulla quantificazione dei benefici e dei costi riportata nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge.

Chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* in materia di cooperative elettriche storiche determinano oneri prudenzialmente quantificabili in un milione di euro per l'anno 2026, ai quali si provvede a valere sulla componente degli oneri generali di sistema a carico degli utenti del sistema elettrico.

Segnala che l'articolo 4, comma 3, primo periodo, autorizza la società SACE S.p.A. al rilascio a favore del GSE di garanzie a condizioni di mercato e, ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, la predetta autorizzazione opera entro un importo massimo di impegni assumibili pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, che reca le necessarie disposizioni.

Rappresenta che le modifiche introdotte all'articolo 5, in materia di prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas e biomasse, determinano una minor riduzione della componente delle spese per oneri di sistema, per effetto della quale la predetta componente subirà una

riduzione cumulata pari a circa 4,3 miliardi di euro fino al 2030, a fronte dei 5,2 miliardi di euro indicati dalla relazione tecnica, e a circa 20,9 miliardi di euro fino al 2037, a fronte dei 21,9 miliardi di euro indicati nella relazione tecnica.

Assicura, infine, che la destinazione di quota parte dei proventi delle aste di anidride carbonica all'incentivazione del riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario si colloca nel quadro delle politiche di decarbonizzazione del settore dei trasporti ed è pienamente coerente con i vincoli di destinazione dei predetti proventi previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2809-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2026, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i compiti attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla novella di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto in esame sono pienamente riconducibili alle funzioni già attribuite dalla normativa vigente alle predette autorità indipendenti, che potranno quindi provvedervi avvalendosi delle risorse già disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

le agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie economicamente svantaggiate a compensazione della spesa per la

fornitura del teleriscaldamento di cui all'articolo 1-*bis* riguardano circa il 3-4 per cento del consumo di gas naturale per usi residenziali e, pertanto, sulla base della quantificazione degli effetti finanziari complessivi della misura relativa al cosiddetto *bonus* gas per l'anno 2024, per le predette agevolazioni si stimano, prudenzialmente, oneri pari a 9 milioni di euro annui, ai quali si provvede attraverso la componente degli oneri generali di sistema del gas naturale a carico degli utenti diversi dai percettori di *bonus*;

la definizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di modalità e criteri di comunicazione da parte degli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, è riconducibile alle funzioni di regolazione istituzionalmente attribuite alla medesima Autorità dalla normativa vigente;

le disposizioni dell'articolo 1-*sexies*, che attribuiscono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di definire un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore, prevedendo a tal fine l'istituzione di un tavolo tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività rientrano tra le competenze regolatorie relative al cambio di fornitore già poste in capo alla medesima Autorità ai sensi della normativa vigente e al funzionamento del tavolo tecnico potrà provvedersi, pertanto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'Autorità utilizza regolarmente tavoli tecnici e consultazioni per definire le soluzioni operative da adottare nelle materie di competenza e che il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* prevede espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati;

le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 4, lettera e), non incidono sulla quantificazione dei benefici e dei costi ri-

portata nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* in materia di cooperative elettriche storiche determinano oneri prudenzialmente quantificabili in un milione di euro per l'anno 2026, ai quali si provvede a valere sulla componente degli oneri generali di sistema a carico degli utenti del sistema elettrico;

l'articolo 4, comma 3, primo periodo, autorizza la società SACE S.p.A. al rilascio a favore del GSE di garanzie a condizioni di mercato e, ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, la predetta autorizzazione opera entro un importo massimo di impegni assumibili pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, che reca le necessarie disposizioni;

le modifiche introdotte all'articolo 5, in materia di prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas e biomasse, determinano una minor riduzione della componente delle spese per oneri di sistema, per effetto della quale la predetta componente subirà una riduzione cumulata pari a circa 4,3 miliardi di euro fino al 2030, a fronte dei 5,2 miliardi di euro indicati dalla relazione tecnica, e a circa 20,9 miliardi di euro fino al 2037, a fronte dei 21,9 miliardi di euro indicati nella relazione tecnica;

la destinazione di quota parte dei proventi delle aste di anidride carbonica all'incentivazione del riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario si colloca nel quadro delle politiche di decarbonizzazione del settore dei trasporti ed è pienamente coerente con i vincoli di destinazione dei predetti proventi previsti dalla direttiva 2003/87/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio FERRARA (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) annuncia la propria astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 30 marzo 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	10
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottore Alessandro Proposito, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e della dottoressa Rossella Ferro, funzionario del Laboratorio chimico di Roma della medesima Agenzia	10
Audizione di rappresentanti dell'associazione Istanza diritti umani Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IDU)	11

Lunedì 30 marzo 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono il dottore Alessandro Proposito, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la dottoressa Rossella Ferro, funzionario del Laboratorio chimico di Roma, e, in rappresentanza dell'associazione Istanza diritti umani Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IDU), l'avvocato Valerio Messina. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, i dottori Raimondo Orrù e Giuseppe Visone.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul

circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale del dottore Alessandro Proposito, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e della dottoressa Rossella Ferro, funzionario del Laboratorio chimico di Roma della medesima Agenzia.

Il PRESIDENTE introduce l'esame, facendo presente che i testi verranno ascoltati consecutivamente.

Rammenta quindi al dottore Alessandro Proposito, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a

testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottore PROPOSITO rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti preliminari, in risposta ai quali il dottore PROPOSITO svolge una breve relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono a più riprese, per formulare domande, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

A tutti risponde il dottore PROPOSITO.

Il PRESIDENTE ringrazia il teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e lo congeda.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.23, riprende alle 14.28.

Il PRESIDENTE introduce quindi l'esame testimoniale della dottoressa Rossella Ferro, funzionario del Laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ricordando alla teste le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita la dottoressa Ferro a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

La dottoressa FERRO rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE ricordati nuovamente ai Commissari il carattere specifico dell'au-

dizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti preliminari, in risposta ai quali la dottoressa FERRO dà indicazioni sul proprio ruolo.

Intervengono, per formulare domande, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il presidente LISEI (FdI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), cui il PRESIDENTE ricorda il perimetro delle domande.

A tutti risponde la dottoressa FERRO.

Il PRESIDENTE ringrazia la teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.43.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Istanza diritti umani Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IDU).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

L'avvocato Valerio MESSINA, rappresentante dell'associazione Istanza diritti umani Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IDU), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, a più riprese il presidente LISEI (FdI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il senatore MALAN (FdI).

Risponde ai commissari intervenuti l'avvocato MESSINA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 17.11.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. C. 2809-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	2
---	---

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	10
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Esame testimoniale del dottore Alessandro Proposito, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e della dottoressa Rossella Ferro, funzionario del Laboratorio chimico di Roma della medesima Agenzia	10
Audizione di rappresentanti dell'associazione Istanza diritti umani Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IDU)	11

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0188720